

**Votazione popolare  
del 25 novembre 2012  
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Modifica della legge  
sulle epizoozie**
- 2** **Convenzione sull'imposizione  
alla fonte Svizzera–Germania**
- 3** **Convenzione sull'imposizione  
alla fonte  
Svizzera–Gran Bretagna**
- 4** **Convenzione sull'imposizione  
alla fonte Svizzera–Austria**
- 5** **Legge federale  
sull'imposizione alla fonte  
in ambito internazionale**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Su che cosa si vota?

### **Modifica delle legge sulle epizoozie**

Le nuove malattie animali pongono la Svizzera di fronte a sfide senza precedenti. Il progetto migliora le basi legali per prevenire efficacemente le malattie infettive che colpiscono gli animali (epizoozie) allo scopo di tutelarne la salute. Contro la modifica della legge è stato chiesto il referendum.

**Primo  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagine	12–18

Al momento della stampa delle presenti spiegazioni non era noto per quali oggetti inerenti all'imposizione alla fonte fosse riuscito il referendum. La votazione del 25 novembre 2012 verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

### **Convenzione sull'imposizione alla fonte Svizzera–Germania**

La convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e la Germania disciplina l'imposizione dei contribuenti tedeschi che hanno un conto o un deposito di titoli in Svizzera.

**Secondo  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	19–34
Testo in votazione	pagina	36

### **Convenzione sull'imposizione alla fonte Svizzera–Gran Bretagna<sup>1</sup>**

La convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e la Gran Bretagna disciplina l'imposizione dei contribuenti britannici che hanno un conto o un deposito di titoli in Svizzera.

**Terzo  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	20–34
Testo in votazione	pagina	37

<sup>1</sup> Il termine «Gran Bretagna» designa qui l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord ed è dunque utilizzato quale sinonimo di «Regno Unito».

### **Convenzione sull'imposizione alla fonte Svizzera–Austria**

La convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e l'Austria disciplina l'imposizione dei contribuenti austriaci che hanno un conto o un deposito di titoli in Svizzera.

**Quarto  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	21–34
Testo in votazione	pagina	38

### **Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale**

La legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale disciplina l'attuazione in Svizzera delle convenzioni sull'imposizione alla fonte.

**Quinto  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	22–34
Testo in votazione	pagine	39–55

Al momento della stampa delle presenti spiegazioni non era noto per quali oggetti inerenti all'imposizione alla fonte fosse riuscito il referendum. La votazione del 25 novembre 2012 verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

## **Modifica della legge sulle epizootie (LFE)**

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 16 marzo 2012 della **legge sulle epizootie (LFE)**?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 192 voti contro 1 e 3 astensioni, il Consiglio degli Stati con 43 voti contro 0 senza astensioni.

## L'essenziale in breve

La salute degli animali non solo è alla base del loro benessere, ma è anche indispensabile per produrre derrate alimentari di origine animale sicure. Grazie a misure specifiche, volte a sorvegliare, combattere ed eradicare le malattie infettive che colpiscono gli animali (epizoozie) la Svizzera ha raggiunto, nel confronto internazionale, un elevato livello di salute animale che si tratta ora di mantenere. L'aumento e l'estensione mondiale degli scambi commerciali di animali e merci e degli spostamenti delle persone, come anche i cambiamenti climatici in atto, rischiano però di provocare un aumento dei casi di epizoozie e, di conseguenza, ingenti danni all'economia nazionale. Le epizoozie trasmissibili all'uomo possono tramutarsi inoltre in una minaccia per la popolazione. Questi motivi hanno indotto il Parlamento ad adeguare la legge sulle epizoozie (LFE).

Situazione attuale

La nuova normativa migliora le basi legali per prevenire efficacemente le epizoozie. Essa consentirà alla Confederazione di adottare, indirizzare e finanziare misure preventive. La Svizzera avrà così gli strumenti per affrontare le nuove sfide e mantenere il buon livello di salute animale raggiunto finora. La competenza dei Cantoni in materia di lotta contro le epizoozie non è tuttavia messa in discussione.

Normativa prevista

Contro la modifica della legge è stato chiesto il referendum. Secondo il Comitato referendario il progetto porterebbe a una deresponsabilizzazione dei detentori di animali e attribuirebbe alla Confederazione un ruolo troppo importante.

Motivi del referendum

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulle epizoozie. Una prevenzione efficace permetterà alla Svizzera di mantenere il suo buon livello di salute animale e, nel contempo, di evitare ingenti danni economici e sanitari provocati dal tardivo rilevamento di una malattia animale infettiva.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

## Il progetto in dettaglio

La revisione della legge sulle epizoozie mira a rafforzare la prevenzione nell'ambito delle malattie infettive che colpiscono gli animali. La Confederazione disporrà di importanti strumenti che le consentiranno – in collaborazione con i Cantoni – di identificare tempestivamente le epizoozie che minacciano la Svizzera e di impedirne la comparsa o la diffusione.

Impedire la comparsa di epizoozie

Con l'aumento e l'estensione mondiale degli scambi commerciali di animali e merci e degli spostamenti delle persone alcune malattie animali tristemente note, come la rabbia, la afta epizootica e la peste suina, possono ripresentarsi in qualsiasi momento. Inoltre, i cambiamenti climatici in atto accrescono il rischio di comparsa di malattie animali fino ad ora sconosciute nel nostro Paese quali la peste equina o la febbre del Nilo occidentale, entrambe trasmesse dalle zanzare ai cavalli. Le epizoozie possono causare ingenti danni alla società. Se in Svizzera si diffondesse la peste equina, tutti i cavalli del Paese sarebbero in pericolo, e quelli colpiti dalla malattia dovrebbero essere addirittura abbattuti. In caso di comparsa della febbre del Nilo occidentale, vi sarebbe inoltre il rischio di trasmissione all'uomo attraverso le zanzare.

Nuove minacce

Grazie alla nuova normativa la Confederazione potrà attuare programmi di riconoscimento precoce e di monitoraggio delle epizoozie allo scopo, in particolare, di rilevarne prontamente i focolai e prendere senza indugio le misure per contrastarle. Sarà inoltre espressamente autorizzata a procurarsi i vaccini in modo rapido e centralizzato e, se necessario, a distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto.

Rilevamento tempestivo, lotta efficace

Per combattere un'epizoozia il Consiglio federale potrà disciplinare il finanziamento di un programma nazionale in modo uniforme e limitato nel tempo tenendo conto della sua utilità per la salute degli animali e della popolazione nonché per l'economia del Paese.

Finanziamento uniforme

Il Consiglio federale avrà d'altra parte la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali nell'ambito della salute animale. Le relazioni e la cooperazione attiva con le istituzioni e le organizzazioni internazionali ne saranno agevolate.

Collaborazione  
internazionale

La legge sulle epizootie è stata inoltre migliorata e adeguata al contesto attuale in diversi altri punti. Il divieto del commercio ambulante sarà esteso a tutte le specie animali. La vendita di cuccioli di cani nei parcheggi, per citare solo un esempio, sarà vietata e perseguibile penalmente. Questo commercio incontrollato, che ha conosciuto un forte aumento, non è affatto privo di rischi: spesso infatti si tratta di animali non vaccinati, provenienti da Paesi in cui la rabbia non è stata ancora debellata. La legge precisa inoltre le competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia di perseguimento penale, adegua le disposizioni penali al Codice penale e amplia il diritto di opposizione contro le decisioni della Confederazione.

Altri cambiamenti





## Gli argomenti del Comitato referendario

**Concentrazione di potere contraria ai principi democratici nelle mani della Confederazione.** Il livellamento degli uffici cantonali di veterinaria trasforma di fatto il nostro sistema federalista in un'autorità centralistica, con una conseguente esposizione al rischio di abusi di potere.

**Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali.** Il diritto estero può quindi essere recepito, quello svizzero cassato da disposizioni contraddittorie e la Svizzera può vedersi imporre decisioni prese da organizzazioni internazionali. I conflitti d'interesse suggeriscono prudenza: nel 2009 l'OMS e i suoi consulenti, finanziati in parte dai fabbricanti di vaccini, hanno dichiarato lo stato di pandemia innalzando al massimo il livello d'allerta per l'influenza suina.

**Interdizione dei detentori di animali e dei veterinari. Restrizione del diritto elvetico di opposizione.** La collaborazione a misure coercitive discutibili può essere imposta attraverso multe e pene ancora più severe.

**Boicottaggio di prodotti e metodi terapeutici naturali** attraverso una preferenza unilaterale dei prodotti farmaceutici. Conseguenza: residui tossici negli alimenti.

**Costi elevati causati da programmi di prevenzione e banche di vaccini dispendiosi e controversi.** Smaltimento delle scorte superflue o incoraggiamento alla somministrazione obbligatoria. La prevedibile esplosione dei costi ricadrà sulle spalle di noi detentori di animali, contribuenti e consumatori.

**Il testo non specifica criteri oggettivi per definire il concetto di epizoozia né sancisce la necessità di fornire prove scientifiche e analisi di rischio imparziali.** Manca la garanzia di una documentazione ufficiale sui danni post-vaccinali che insorgono con frequenza e di una relativa indennità. La mancanza di trasparenza consente alla Confederazione e all'UFV di dichiarare arbitrariamente lo stato di epizoozia e di imporre vaccini obbligatori. I principi della protezione degli animali sono violati attraverso il ricorso alla medicazione forzata con preparati per lo più tossici e realizzati con l'ingegneria genetica. Molti degli animali domestici e da reddito che hanno subito danni in seguito ai vaccini ne soffrono.

**Libertà di scelta per la salute dell'uomo e degli animali.  
Diciamo NO alla revisione della legge sulle epizoozie!**

Per ulteriori informazioni: <http://lfe-referendum.ch>

## Gli argomenti del Consiglio federale

**La revisione della legge sulle epizoozie apporta importanti cambiamenti necessari per conservare il buon livello di salute animale raggiunto in Svizzera. Migliora le basi legali per prevenire efficacemente le malattie animali infettive e combatterle con successo. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.**

Le epizoozie non possono semplicemente essere fermate alle frontiere nazionali. Sebbene negli ultimi anni la Svizzera sia stata risparmiata da epidemie animali gravi, i detentori di animali, i veterinari e le autorità devono rimanere vigili. In particolare è indispensabile rafforzare la prevenzione: con ogni probabilità in futuro anche il nostro Paese sarà maggiormente confrontato a questo problema.

Affrontare  
con successo le  
nuove sfide

Gli animali sani producono alimenti sicuri come carne, uova e latte di qualità. Le malattie animali trasmissibili all'uomo possono costituire un pericolo reale per l'intera popolazione, basti pensare all'influenza aviaria scoppiata in Asia. La salute degli animali è dunque un fattore chiave della sanità pubblica. Il Consiglio federale deve poter prendere misure preventive contro le epizoozie e agire in modo rapido ed efficace contro quelle che minacciano di diffondersi. La modifica legislativa in votazione si prefigge esattamente questo obiettivo. Oltre a essere stata adottata dal Parlamento quasi all'unanimità, essa è sostenuta dalla principale organizzazione professionale del mondo agricolo, l'Unione Svizzera dei Contadini.

Prevenire  
attivamente, agire  
risolutamente

Un'epizoozia può avere conseguenze economiche disastrose, dovute non solo alle ingenti perdite di animali ma anche, ad esempio, a un eventuale divieto di commerciare animali e alimenti di origine animale.

Rischi economici

Contrariamente a quanto afferma il Comitato referendario, nella legge le epizoozie sono e continueranno ad essere definite secondo criteri oggettivi. Nell'adottare misure per evitare la comparsa o la diffusione di un'epizoozia, Confederazione e Cantoni sono tenuti legalmente a fondarsi su basi scientifiche. Le autorità non agiscono quindi in modo arbitrario. Inoltre, non solo la competenza dei Cantoni in materia di lotta alle epizoozie non è messa in discussione, ma il diritto di opposizione alle decisioni della Confederazione è ben lungi dall'essere limitato: l'articolo 59b amplia infatti ulteriormente questa facoltà.

Criteri oggettivi

La buona salute del bestiame svizzero è un punto di forza della nostra agricoltura. Animali sani e quindi derrate alimentari di qualità rafforzano la competitività dell'agricoltura svizzera sul mercato nazionale e internazionale. Questo vantaggio va salvaguardato.

Un'agricoltura  
forte grazie ad  
animali sani

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulle epizoozie.**



## Testo in votazione

### Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 16 marzo 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

#### *Titoli marginali*

*In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche.*

#### *Sostituzione di termini*

<sup>1</sup> *In tutta la legge il termine «Ufficio federale di veterinaria» è sostituito con «UFV», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

<sup>2</sup> *Negli articoli 49 e 50 il termine «colpevole» è sostituito con «autore», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

#### *Ingresso*

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale<sup>3</sup>;

#### *Art. 1 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

#### *Art. 3, frase introduttiva e n. 1*

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:

1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

<sup>1</sup> FF 2011 6259

<sup>2</sup> RS 916.40

<sup>3</sup> RS 101

*Art. 3a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2*

#### Commissioni d'esame

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

<sup>2</sup> Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

*Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6*

*Abrogati*

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizootie degli animali da reddito.

*Art. 10a*            Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizootie fortemente contagiose.

*Art. 11 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il commercio ambulante di animali è vietato.

*Art. 22*            Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).



*Art. 25 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

*Art. 26*

*Abrogato*

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

*Art. 31 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 31a*           Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

<sup>2</sup> Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

<sup>3</sup> Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

<sup>4</sup> L'UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

*Art. 34 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3*

*Abrogati*

*Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b, f e g*

Ricerca, diagnosi, vaccini

<sup>1</sup> La Confederazione:

- b. gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;
- f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
- g. può gestire banche di vaccini.

*Art. 47*                    Contravvenzioni e delitti

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

*Art. 48*                    Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

*Art. 52*                    Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>5</sup> sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> RS 631.0

<sup>5</sup> RS 641.20



<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992<sup>7</sup> sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986<sup>8</sup> sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>9</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

*Art. 53 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

*Art. 53b Collaborazione internazionale*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

*Art. 54 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.

<sup>1bis</sup> Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

<sup>1ter</sup> Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.

*Art. 56a<sup>10</sup> cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

<sup>3</sup> La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizootie.

<sup>6</sup> RS 455

<sup>7</sup> RS 817.0

<sup>8</sup> RS 922.0

<sup>9</sup> RS 923.0

<sup>10</sup> Nel tenore della modifica del 5 ott. 2007 (RU 2008 2269).



*Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4*

<sup>2</sup> Esso può in caso d'urgenza:

- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

<sup>3</sup> L'UFV:

- b. promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

<sup>4</sup> L'UFV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.

*Art. 59b*                    **Opposizione**

<sup>1</sup> Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

<sup>2</sup> L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

<sup>3</sup> Il termine di opposizione è di dieci giorni.

*Art. 62a*                    **Disposizione di coordinamento**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012<sup>11</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

*Art. 52*                    **Perseguimento penale**

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>12</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>13</sup> sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliери riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>11</sup> FF 2012 3081

<sup>12</sup> RS 631.0

<sup>13</sup> RS 641.20



<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012<sup>14</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>15</sup> sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992<sup>16</sup> sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986<sup>17</sup> sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>18</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>14</sup> FF **2012** 3081

<sup>15</sup> RS **455**

<sup>16</sup> RS **817.0**

<sup>17</sup> RS **922.0**

<sup>18</sup> RS **923.0**

## **Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e la Germania**

### **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 15 giugno 2012 che **approva la Convenzione tra la Svizzera e la Germania** concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e il relativo Protocollo di modifica?

Questo oggetto è sottoposto al voto il 25 novembre 2012 soltanto in caso di riuscita del referendum. La votazione verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

### **Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e la Germania.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 109 voti contro 76 e 10 astensioni, il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 4 e 1 astensione.

## **Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e la Gran Bretagna<sup>1</sup>**

### **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 15 giugno 2012 che **approva la Convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito** concernente la collaborazione in ambito fiscale e il relativo Protocollo di modifica?

Questo oggetto è sottoposto al voto il 25 novembre 2012 soltanto in caso di riuscita del referendum. La votazione verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

### **Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e la Gran Bretagna.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 110 voti contro 77 e 8 astensioni, il Consiglio degli Stati con 34 voti contro 6 e 1 astensione.

<sup>1</sup> Il termine «Gran Bretagna» designa qui l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord ed è dunque utilizzato quale sinonimo di «Regno Unito».

## **Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e l'Austria**

### **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 15 giugno 2012 che **approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Austria** concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari?

Questo oggetto è sottoposto al voto il 25 novembre 2012 soltanto in caso di riuscita del referendum. La votazione verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

### **Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e l'Austria.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 143 voti contro 46 e 3 astensioni, il Consiglio degli Stati con 37 voti contro 3 senza astensioni.

## **Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)**

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la legge federale del 15 giugno 2012 sull'**imposizione alla fonte in ambito internazionale** (LIFI)?

Questo oggetto è sottoposto al voto il 25 novembre 2012 soltanto in caso di riuscita del referendum. La votazione verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 96 voti contro 86 e 13 astensioni, il Consiglio degli Stati con 37 voti contro 0 e 4 astensioni.

## L'essenziale in breve

Nel 2009 la Svizzera ha ripreso gli standard internazionali della lotta contro la sottrazione d'imposta. La crisi mondiale del debito ha ravvivato la volontà di lottare contro i reati fiscali. Anche la Svizzera e la sua piazza finanziaria partecipano a questi sforzi: non si deve abusare del segreto bancario per occultare denaro non tassato.

Lotta internazionale  
contro la sottrazione  
d'imposta

Le persone imponibili all'estero e che possiedono un conto o un deposito di titoli in Svizzera in futuro adempiranno i loro obblighi fiscali su tali averi mediante un'imposta alla fonte. Le convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse con Germania, Gran Bretagna e Austria prevedono, da un lato, che gli averi sinora non tassati siano oggetto di una tassazione forfettaria a posteriori. D'altro lato, prevedono che sarà riscossa un'imposta alla fonte sui futuri redditi da capitale e successioni. Concretamente questo significa che le banche svizzere dedurranno l'imposta direttamente dal conto dei loro clienti stranieri e, per il tramite dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, trasferiranno gli importi così riscossi alle autorità estere senza fornire alcun nominativo. Le convenzioni permettono in tal modo di preservare sia il diritto degli Stati di riscuotere imposte dai loro cittadini sia la sfera privata dei clienti delle banche.

Entrate fiscali  
e sfera privata

Contro le convenzioni sull'imposizione alla fonte e la legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale è stato chiesto il referendum. Al momento della stampa delle presenti spiegazioni non era tuttavia ancora noto se e contro quale oggetto fosse riuscito il referendum. Gli oggetti sono pertanto presentati con la seguente riserva: la votazione verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.

Referendum

Consiglio federale e Parlamento ritengono che le convenzioni e la legge sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale costituiscano la migliore risposta per risolvere i problemi legati agli averi esteri non tassati depositati in Svizzera. Esse rafforzano l'integrità e la competitività della nostra piazza finanziaria e migliorano l'immagine della Svizzera all'estero. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare le convenzioni e la legge.

Posizione del  
Consiglio federale  
e del Parlamento

## I progetti in dettaglio

Le tre convenzioni disciplinano l'imposizione di persone imponibili in Germania, Gran Bretagna e Austria che hanno un conto o un deposito di titoli in Svizzera. L'imposizione concerne sia il passato sia il futuro: gli averi finora sottratti al fisco potranno essere oggetto di un ricupero d'imposta mediante il versamento di un importo forfettario, mentre su futuri redditi da capitale (p. es. interessi, dividendi e redditi sulla vendita di azioni) e successioni saranno riscosse imposte basate sulle aliquote applicabili nei Paesi partner (vedere il riquadro). Le banche beneficeranno inoltre di un migliore accesso reciproco al mercato. Le tre convenzioni sono concepite secondo lo stesso modello ed è previsto che entrino in vigore il 1° gennaio 2013.

Uno stesso modello per le tre convenzioni

Versando un importo forfettario i clienti tedeschi, britannici e austriaci potranno far tassare i loro averi patrimoniali sottratti al fisco detenuti in conti o depositi di titoli in Svizzera. L'entità di tale importo dipende dalla durata della relazione bancaria e dall'ammontare degli averi. Le convenzioni prevedono che questo pagamento unico estingua tutti i corrispondenti crediti fiscali passati. Chi non intende effettuare questo pagamento, per esempio perché i suoi averi sono già stati tassati, può autorizzare la banca a comunicare i dati del suo conto alle autorità fiscali dello Stato di domicilio. Chi non vuole procedere al pagamento unico né acconsentire alla comunicazione dei dati del suo conto dovrà porre fine alla sua

Regolarizzazione di averi non tassati



relazione bancaria in Svizzera prima dell'entrata in vigore delle convenzioni<sup>1</sup>. Qualora la relazione bancaria sia interrotta più tardi e il cliente si rifiuti di versare l'importo unico, la banca comunicherà i dati del conto in questione alle autorità fiscali dello Stato di domicilio per il tramite dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore delle convenzioni le banche svizzere verseranno un anticipo a titolo di garanzia alla Germania (2 miliardi di franchi) e al Regno Unito (500 milioni di franchi)<sup>2</sup>. Le banche potranno recuperare questo anticipo computandolo sui versamenti effettuati dai clienti per la tassazione forfettaria.

Anticipo versato  
dalle banche

<sup>1</sup> La convenzione con il Regno Unito prevede un termine sino al 31 maggio 2013.

<sup>2</sup> Con l'Austria non è stato convenuto il versamento di un anticipo.

### **Convenzione con la Germania**

#### **Ricupero d'imposta**

Importo forfettario unico pari al 21–41% del patrimonio oppure comunicazione dei dati del conto alle autorità fiscali tedesche.

#### **Imposizione di futuri redditi da capitale**

Imposta anonima alla fonte pari al 26,375% dei redditi da capitale (corrisponde all'aliquota applicabile in Germania) oppure comunicazione dei redditi da capitale.

#### **Imposizione di successioni future**

Imposta anonima alla fonte pari al 50% della successione (aliquota più elevata applicabile in Germania per le imposte di successione) oppure comunicazione dei dati del conto.

Le banche svizzere preleveranno un'imposta alla fonte sui futuri redditi da capitale dei contribuenti tedeschi, britannici e austriaci. Il pagamento di tale imposta estinguerà gli obblighi fiscali nel rispettivo Stato di domicilio per detti redditi. L'importo dipenderà dalle aliquote previste dallo Stato di domicilio. Chi non intende pagare l'imposta alla fonte dovrà autorizzare la banca a comunicare l'importo dei redditi da capitale alle autorità fiscali del suo Stato di domicilio.

Imposizione dei futuri redditi da capitale

In caso di decesso di un contribuente tedesco o britannico che detiene un conto o un deposito di titoli in Svizzera, la banca svizzera in questione riscuoterà un'imposta alla fonte sui valori patrimoniali, applicando rispettivamente l'aliquota per l'imposta di successione vigente in Germania (50%) o in Gran Bretagna (40%)<sup>3</sup>. Il pagamento di detta imposta estinguerà gli obblighi fiscali inerenti alla successione. Gli eredi

Imposizione di future successioni

<sup>3</sup> Con l'Austria non è stata convenuta l'imposizione delle successioni poiché in Austria tale imposta non esiste.

## **Convenzione con la Gran Bretagna**

### **Ricupero d'imposta**

Importo forfettario unico pari al 21–41% del patrimonio oppure comunicazione dei dati del conto alle autorità fiscali britanniche.

### **Imposizione di futuri redditi da capitale**

Le aliquote dell'imposta anonima alla fonte corrispondono alle rispettive aliquote applicabili in Gran Bretagna:

- per gli interessi: 48%
- per i dividendi: 40%
- per gli altri redditi da capitale: 48%
- per redditi derivanti dalla vendita di titoli: 27% oppure comunicazione dei redditi da capitale.

### **Imposizione di successioni future**

Imposta anonima alla fonte pari al 40% della successione (aliquota più elevata applicabile in Gran Bretagna per le imposte di successione) oppure comunicazione dei dati del conto.

che invece non intendono pagare l'imposta alla fonte dovranno autorizzare la banca a comunicare i dati del conto del defunto alle autorità fiscali dell'ultimo Stato di domicilio.

Le banche riscuoteranno l'importo forfettario unico nonché l'imposta alla fonte su redditi da capitale e successioni futuri direttamente dal conto bancario dei clienti. Gli importi così riscossi saranno poi trasmessi in forma anonima, ossia senza l'indicazione di nomi, all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Quest'ultima li verserà rispettivamente alle autorità fiscali tedesche, britanniche e austriache in una forma che non consenta loro di risalire all'identità dei clienti delle banche. Le autorità estere percepiranno in tal modo le imposte loro dovute e la sfera privata dei clienti rimarrà tutelata.

Tutela della  
sfera privata

### **Convenzione con l'Austria**

#### **Ricupero d'imposta**

Importo forfettario unico pari al 15–38% del patrimonio oppure comunicazione dei dati del conto alle autorità fiscali austriache.

#### **Imposizione di futuri redditi da capitale**

Imposta anonima alla fonte pari al 25% dei redditi da capitale (corrisponde all'aliquota applicabile in Austria) oppure comunicazione dei redditi da capitale.

#### **Nessuna imposizione delle successioni**

In Austria non esiste l'imposta sulle successioni.

Se dispongono di indizi secondo cui in singoli casi concreti nuovi averi patrimoniali non tassati sono stati depositati in Svizzera, le autorità tedesche o britanniche possono presentare un certo numero di richieste di informazioni alla Svizzera<sup>4</sup>. Le convenzioni prevedono infatti un tetto massimo di richieste che devono contenere in ogni caso il nome del contribuente interessato, ma non necessariamente quello della banca. La Svizzera comunicherà al Paese partner se esiste una relazione bancaria. Sono vietate le cosiddette «fishing expedition», ossia le richieste di informazioni prive di fondamenti plausibili.

Richieste di  
informazioni

Le convenzioni sull'imposizione alla fonte migliorano l'accesso reciproco delle banche ai mercati: le banche in Svizzera beneficeranno di facilitazioni per quanto concerne la consulenza transfrontaliera ai loro clienti. Inoltre gli Stati partner

Altre disposizioni

<sup>4</sup> Con l'Austria non è stato convenuto nessuno scambio di informazioni.

### **Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)**

La legge contiene disposizioni che disciplinano l'attuazione delle convenzioni, in particolare:

- la procedura e i mezzi d'impugnazione
- il controllo effettuato dalle autorità sulla corretta applicazione delle convenzioni da parte delle banche
- le disposizioni penali in caso di violazione delle convenzioni

hanno dichiarato nelle convenzioni che non cercheranno attivamente di acquisire dati rubati inerenti a clienti di banche. Dopo l'entrata in vigore delle convenzioni sull'imposizione alla fonte l'acquisto di dati rubati sarà inutile, poiché i contribuenti dei Paesi interessati non disporranno più di averi non tassati sui conti in Svizzera.

Le convenzioni sono in linea di massima direttamente applicabili. Alcuni punti devono tuttavia essere concretizzati. La concretizzazione è garantita dalla nuova legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI).

Legge  
d'applicazione

con riserva

## Gli argomenti dei Comitati referendari

*I tre accordi, conclusi in tutta fretta, sono stati mal concepiti e mal negoziati. Essi danneggiano la Svizzera e la nostra economia. Per questo vi raccomandiamo di respingerli.*

Gli accordi rappresentano un corpo estraneo contrario al diritto fiscale svizzero e internazionale. Nessun Paese percepisce infatti imposte per conto di altri governi in questo modo. Essi discriminano i contribuenti svizzeri nei confronti dei contribuenti stranieri e sono in conflitto con l'Accordo sulla fiscalità del risparmio concluso con l'UE.

Gli accordi perseguirebbero due scopi: da un lato, disciplinare la questione annosa della sottrazione d'imposta e, dall'altro, preparare il futuro. Entrambi gli scopi possono tuttavia essere raggiunti in modo più semplice senza concludere questi accordi. I clienti si autodenunceranno o trasferiranno il loro patrimonio in altri Paesi.

Gli accordi rafforzeranno le grandi banche e indeboliranno le più piccole. Queste ultime non saranno infatti in grado di misurarsi con la complessità introdotta dagli accordi e saranno costrette a lasciare gli affari in questione alle grandi banche o all'estero.

Gli accordi causeranno un massiccio deflusso di capitali, mentre procedendo secondo gli standard internazionali le perdite sarebbero inferiori. Le banche, l'economia e i bilanci pubblici pagheranno un prezzo molto alto e si assisterà a una massiccia perdita di impieghi e all'aumento delle imposte.

L'accordo con la Germania consente ai funzionari tedeschi di partecipare al controllo di banche in Svizzera. Fra le righe, esso permette alle autorità svizzere di procedere a uno scambio diretto di informazioni sui contribuenti domiciliati in Svizzera. Tutto questo non è degno di una Svizzera indipendente.

Per ulteriori informazioni: [www.svizzeradebole-no.ch](http://www.svizzeradebole-no.ch)  
[www.jsvp.ch](http://www.jsvp.ch)  
[www.Young4FUN.ch](http://www.Young4FUN.ch)

**Gli accordi fiscali sono un'illusione.** La Svizzera è sottoposta a un'enorme pressione internazionale a causa del segreto bancario. Gli accordi fiscali non forniscono una soluzione a lungo termine, ma semplicemente una proroga in favore delle banche che hanno beneficiato per decenni della sottrazione d'imposta e della frode fiscale. L'obiettivo perseguito con gli accordi è di salvare un modello d'affari basato sul denaro sporco. Da tempo ormai, il segreto bancario non ha nulla a che vedere con la protezione dei dati: serve unicamente a un piccolo gruppo di persone ricchissime che rifiutano di pagare in patria la loro giusta parte di imposte e che, a scapito dei contribuenti onesti, sottraggono ogni anno miliardi di gettito fiscale agli Stati. Non siamo più disposti ad accettare, con il pretesto del segreto bancario, comportamenti che fino a ieri erano considerati criminali.

**No all'amnistia per chi froda il fisco.** Gli accordi fiscali concedono un'amnistia per i loro loschi affari a evasori e frodatori fiscali nonché alle banche. È un vero e proprio affronto per i contribuenti onesti! Molti di coloro che per anni hanno nascosto soldi illegalmente se la caveranno addirittura meglio di quelli che si autodenunciano alle autorità.

**No ad affari loschi a scapito dei più poveri.** Gli accordi fiscali sono un'illusione che va a beneficio dei potenti in Europa. La Svizzera negozierà accordi del genere soltanto con gli Stati che sono in grado di esercitare una pressione sufficiente. Naturalmente si continuerà ad accettare denaro sporco proveniente dai Paesi in crisi troppo deboli per difendersi oppure dai Paesi in sviluppo.

**No ad accordi lacunosi.** Gli evasori e i frodatori fiscali sapranno individuare e sfruttare le numerose lacune presenti negli accordi. Con un minimo di abilità sarà facile trasferire per tempo i propri soldi all'estero o nasconderli alle autorità fiscali.

Questa strategia non è per niente onesta!

Per ulteriori informazioni: [www.referendum-steuerabkommen.ch](http://www.referendum-steuerabkommen.ch)

## Gli argomenti del Consiglio federale

**Le convenzioni sull'imposizione alla fonte consentono alla Svizzera di fare in modo che nessuno utilizzi il segreto bancario per nascondere nel nostro Paese denaro estero non tassato. La nostra immagine ne trarrà beneficio e la nostra piazza finanziaria rimarrà competitiva a lungo termine. Il Consiglio federale è favorevole alle convenzioni concluse con Germania, Gran Bretagna e Austria nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.**

Le convenzioni sull'imposizione alla fonte forniscono una soluzione all'annoso problema degli averi esteri non tassati depositati in Svizzera. Permettono infatti di chiudere con il passato e, in futuro, le banche svizzere gestiranno per conto dei clienti unicamente denaro su cui saranno state pagate le imposte. Si contribuirà in tal modo all'equità fiscale.

La soluzione di un annoso problema

Le convenzioni conciliano due obiettivi legittimi: il diritto degli Stati a riscuotere imposte e il rispetto della sfera privata dei clienti.

Obiettivi legittimi

Per le banche, le convenzioni comportano indubbiamente spese e oneri. Ciò nonostante l'Associazione svizzera dei banchieri, ossia l'associazione di categoria, è favorevole alle convenzioni poiché queste stabiliscono regole sicure e chiare per il futuro, sia per le banche sia per i clienti.

Sicurezza e chiarezza



Le convenzioni sull'imposizione alla fonte sono però anche importanti per la Svizzera. La piazza finanziaria è uno dei pilastri della nostra economia e le convenzioni la rafforzano proteggendola dagli abusi. Solo una piazza finanziaria più forte e accettata a livello internazionale potrà far fronte alle sfide future e contribuire a lungo termine al successo della nostra economia.

Rafforzamento  
della piazza  
economica svizzera

Secondo il Consiglio federale le convenzioni rappresentano una soluzione duratura equivalente allo scambio automatico di informazioni fiscali con l'estero. Diversamente da quanto avviene per lo scambio automatico, agli Stati in questione non saranno semplicemente trasferite grandi quantità di dati ma, più concretamente, gli importi dovuti a titolo d'imposta. Il Consiglio federale intende concludere convenzioni sull'imposizione alla fonte anche con altri Paesi.

Soldi invece di dati

L'accesso facilitato al mercato dei tre Paesi con cui sono state concluse le convenzioni elimina gli ostacoli che si frapponivano finora ai rapporti transfrontalieri tra le banche in Svizzera e i loro clienti all'estero. Per la nostra piazza finanziaria si creano così nuove opportunità.

Nuove opportunità  
per la piazza  
finanziaria svizzera

Le convenzioni sull'imposizione alla fonte disciplinano inoltre il modo di procedere con i dati bancari rubati. Gli Stati partner si sono impegnati a rinunciare ad acquisire attivamente simili dati; in tal modo si porrà fine al discutibile traffico di CD con dati di clienti. Rimane ammessa soltanto l'acquisizione passiva dei dati, contenuti per esempio in un CD consegnato anonimamente. Con l'entrata in vigore delle convenzioni non vi sarà più motivo di acquistare dati relativi a clienti bancari poiché tutti gli averi patrimoniali saranno stati oggetto di un recupero d'imposta e tutti i redditi da capitale tassati.

Basta con il  
traffico di dati

Respingere le convenzioni non risolve nessun problema. La pressione sulla Svizzera e sulla sua piazza finanziaria crescerebbe, poiché nel nostro Paese continuerebbe ad essere depositato denaro non tassato. Aumenterebbero inoltre anche le incertezze per le banche e i loro clienti. Il settore finanziario non sarebbe l'unico a soffrire: tutto il Paese ne subirebbe le conseguenze.

Conseguenze  
di un rifiuto

**Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare le convenzioni sull'imposizione alla fonte e la legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale.**

Al momento della stampa delle presenti spiegazioni non era noto per quali oggetti inerenti all'imposizione alla fonte fosse riuscito il referendum. La votazione del 25 novembre 2012 verte unicamente sugli oggetti riportati sulla scheda.





## Testo in votazione

### **Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e il relativo Protocollo di modifica**

del 15 giugno 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. la Convenzione del 21 settembre 2011<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari;
- b. il Protocollo del 5 aprile 2012<sup>4</sup> che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e il Protocollo.

#### **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 4343

<sup>3</sup> FF 2012 4435

<sup>4</sup> FF 2012 4483



## Testo in votazione

### **Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale e il relativo Protocollo di modifica**

del 15 giugno 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. la Convenzione del 6 ottobre 2011<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale;
- b. il Protocollo del 20 marzo 2012<sup>4</sup> che modifica la Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e il Protocollo.

#### **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 4343

<sup>3</sup> FF 2012 4553

<sup>4</sup> FF 2012 4609



## Testo in votazione

### **Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari**

del 15 giugno 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 aprile 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione del 13 aprile 2012<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

#### **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 4697

<sup>3</sup> FF 2012 4725



## Testo in votazione

### Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)

del 15 giugno 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 2012<sup>2</sup>,  
*decreta:*

#### Sezione 1: Disposizioni generali

##### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:

- a. la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;
- b. la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
- c. la riscossione dell'imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;
- d. la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;
- e. le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
- f. le procedure.

<sup>2</sup> La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

##### Art. 2 Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge s'intende per:

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2012 4343



- a. *redditi da capitale*: redditi e utili di capitale derivanti dalla sostanza mobiliare che conformemente alla convenzione applicabile sottostanno all'imposta;
- b. *Stato partner*: Stato contraente con cui la Svizzera ha concluso una convenzione;
- c. *pagamento unico*: una delle due opzioni per la regolarizzazione fiscale di una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero, consistente nel pagamento unico di un ammontare d'imposta forfettario;
- d. *parte contraente*: persona che, per quanto concerne i valori patrimoniali considerati dalla convenzione applicabile e di cui una persona interessata è la beneficiaria effettiva, è titolare del conto o del deposito presso un agente pagatore svizzero;
- e. *persona autorizzata*: persona che, conformemente alle disposizioni della convenzione applicabile, è autorizzata a scegliere, in caso di successione, fra l'imposta liberatoria e la comunicazione, o persona autorizzata sulla base di una legge o di un contratto a rappresentare questa persona;
- f. *pagamento liberatorio*: importo riscosso in aggiunta alla ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la CE<sup>3</sup> (Accordo sulla fiscalità del risparmio), conformemente alla convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Le espressioni utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi della convenzione applicabile nel singolo caso. Trattasi segnatamente delle seguenti espressioni:

- a. agente pagatore svizzero;
- b. persona interessata;
- c. giorno di riferimento;
- d. autorità competente;
- e. valori patrimoniali;
- f. conto o deposito.

### **Art. 3** Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione

<sup>1</sup> Chi diventa agente pagatore svizzero ai sensi di una convenzione e detiene valori patrimoniali di una persona interessata è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

<sup>2</sup> Nell'iscrizione l'agente pagatore svizzero indica:

- a. il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede sta-

<sup>3</sup> Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giu. 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RS **0.641.926.81**.



tutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede principale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;

- b. il genere di attività;
- c. la data di inizio dell'attività.

<sup>3</sup> Se la sua qualità di agente pagatore cessa, l'agente pagatore svizzero lo comunica all'AFC.

## **Sezione 2: Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali**

### **Art. 4** Pagamenti unici

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.

<sup>3</sup> La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.

<sup>4</sup> Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

### **Art. 5** Trasferimento all'AFC

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici riscossi.

<sup>2</sup> Consegnano il conteggio finale all'AFC al più tardi 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3.



## **Art. 6**                    Comunicazione

<sup>1</sup> In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata o dell'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero trasmette all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.

<sup>2</sup> Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.

<sup>3</sup> Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «comunicazione» presso il nuovo agente pagatore svizzero, quest'ultimo trasmette le informazioni conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.

## **Art. 7**                    Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

## **Art. 8**                    Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto nei confronti dell'agente pagatore svizzero al trasferimento del pagamento unico o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il pagamento unico doveva essere trasferito o la comunicazione trasmessa.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito del pagamento unico o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

<sup>3</sup> Il diritto si prescrive al più tardi dopo 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il pagamento unico doveva essere trasferito o la comunicazione trasmessa.

## **Art. 9**                    Identificazione a posteriori di una persona interessata

<sup>1</sup> Se identifica a posteriori una persona interessata, l'agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente.

<sup>2</sup> La persona interessata o l'altra parte contraente può presentare all'AFC una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell'informazione.

<sup>3</sup> La domanda deve indicare:

- a. l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla convenzione;
- b. la disponibilità delle informazioni necessarie per la regolarizzazione fiscale.

**Art. 10** Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri

Se l'autorità competente dello Stato partner ha presentato all'AFC una richiesta corrispondente, l'agente pagatore svizzero è tenuto a:

- a. cooperare alla verifica dell'autenticità di un certificato;
- b. fornire all'AFC ulteriori indicazioni ai fini dell'identificazione di una persona interessata che è stata annunciata all'autorità competente dello Stato partner.

**Art. 11** Restituzione della provvigione di riscossione

<sup>1</sup> Se ottiene dall'autorità competente dello Stato partner la restituzione di un pagamento unico riscosso indebitamente, la persona interessata ha diritto alla restituzione della provvigione di riscossione trattenuta dall'AFC, sempre che una siffatta provvigione sia stata convenuta con lo Stato partner e l'autorità competente di quest'ultimo non l'abbia già restituita alla persona interessata.

<sup>2</sup> La domanda di restituzione della provvigione di riscossione dev'essere presentata per scritto all'AFC entro sei mesi dalla decisione di restituzione dello Stato partner.

### **Sezione 3: Riscossione dell'imposta liberatoria**

**Art. 12** Principi

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono l'imposta liberatoria sui redditi da capitale secondo quanto previsto dalla convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Essi bloccano i valori patrimoniali di una persona interessata non appena ne apprendono il decesso e riscuotono l'imposta liberatoria secondo quanto previsto dalla convenzione applicabile.

**Art. 13** Blocco in caso di successione

<sup>1</sup> La persona autorizzata o un'altra persona che abbia un interesse degno di protezione può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero che non è d'accordo con il blocco. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona autorizzata o l'altra persona al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero conferma per scritto alla persona autorizzata o all'altra persona il blocco dei valori patrimoniali o l'informa della revoca di tale blocco.

<sup>2</sup> La persona autorizzata o l'altra persona può richiedere per scritto all'AFC di pronunciare una decisione entro 30 giorni dalla notifica della conferma del blocco dei valori patrimoniali. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.



#### **Art. 14** Riscossione dell'imposta

<sup>1</sup> La persona interessata, la persona autorizzata o l'altra parte contraente può, entro 30 giorni dalla notifica, dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero che non è d'accordo con il documento giustificativo rilevante per l'imposta liberatoria. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata, la persona autorizzata o l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero produce un nuovo documento giustificativo oppure conferma la validità del primo.

<sup>2</sup> Un documento giustificativo è considerato approvato, se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo documento giustificativo o dalla conferma della validità del primo documento la persona interessata, la persona autorizzata o l'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>3</sup> L'agente pagatore svizzero può rettificare entro cinque anni un'imposta riscossa indebitamente purché sia certo che per i corrispondenti redditi da capitale o per il corrispondente caso di successione non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso nello Stato partner.

#### **Art. 15** Trasferimento all'AFC

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC l'imposta riscossa sui redditi da capitale entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

<sup>2</sup> In occasione del trasferimento indicano a quali categorie di redditi da capitale corrispondono gli importi secondo la convenzione applicabile.

<sup>3</sup> Essi trasferiscono all'AFC l'imposta riscossa sulla successione entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile. Nel contempo trasmettono all'AFC le informazioni previste nella convenzione applicabile.

#### **Art. 16** Comunicazione

<sup>1</sup> In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, della persona autorizzata o dell'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.

<sup>2</sup> Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.

<sup>3</sup> L'autorizzazione di comunicare redditi da capitale può essere revocata:

- a. dalla persona interessata o dal suo avente causa;
- b. dall'altra parte contraente o dal suo avente causa.

<sup>4</sup> L'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa. La revoca è valida soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell'agente pagatore svizzero l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione.

<sup>5</sup> In caso di successione l'autorizzazione di comunicare è irrevocabile.

<sup>6</sup> L'agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione entro la scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all'AFC stabilito nella convenzione applicabile. Qualora in tal caso si debba procedere alla riscossione di un'imposta, l'agente pagatore svizzero la trasferisce immediatamente all'AFC.

#### **Art. 17** Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce l'imposta ricevuta e trasmette le comunicazioni nonché le altre informazioni previste dalla convenzione applicabile alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini ivi stabiliti.

#### **Art. 18** Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto nei confronti dell'agente pagatore svizzero al trasferimento dell'imposta o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'imposta doveva essere trasferita o la comunicazione trasmessa.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito d'imposta o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

<sup>3</sup> Il diritto si prescrive al più tardi 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta doveva essere trasferita o la comunicazione trasmessa.

#### **Art. 19** Modifiche delle aliquote d'imposta

<sup>1</sup> I compiti risultanti dalla convenzione relativi alle modifiche delle aliquote d'imposta sono svolti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

<sup>2</sup> La modifica delle aliquote d'imposta stabilite nella convenzione va sottoposta al Consiglio federale per approvazione.

<sup>3</sup> L'AFC, in collaborazione con la SFI, pubblica senza indugio ogni modifica dell'aliquota d'imposta e provvede affinché tutti gli agenti pagatori svizzeri iscritti ne vengano a conoscenza.

### **Sezione 4: Pagamento liberatorio**

#### **Art. 20**

<sup>1</sup> Se la convenzione applicabile prevede un pagamento liberatorio, l'agente pagatore svizzero lo deduce dalla base di calcolo della ritenuta d'imposta secondo l'Accordo



sulla fiscalità del risparmio<sup>4</sup>. Tale pagamento corrisponde alla differenza fra l'aliquota d'imposta prevista dalla convenzione e l'aliquota della ritenuta d'imposta.

<sup>2</sup> Il pagamento liberatorio è calcolato e prelevato in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente.

<sup>3</sup> Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono annualmente all'AFC i pagamenti liberatori prelevati, al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento degli interessi.

<sup>4</sup> L'AFC trasferisce i pagamenti liberatori ricevuti alle autorità competenti degli Stati partner, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno fiscale svizzero.

<sup>5</sup> Gli articoli 14 e 18 si applicano per analogia.

## **Sezione 5: Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale, la riscossione dell'imposta liberatoria e il pagamento liberatorio**

### **Art. 21** Organizzazione e procedura

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.

<sup>2</sup> Essa adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.

<sup>3</sup> Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.

### **Art. 22** Statistica

<sup>1</sup> L'AFC tiene statistiche per quanto siano necessarie per l'adempimento dei suoi compiti legali.

<sup>2</sup> Essa pubblica un compendio delle statistiche.

### **Art. 23** Obbligo d'informare

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione della convenzione e della presente legge.

### **Art. 24** Interesse di mora

<sup>1</sup> Sui pagamenti unici, sulle imposte liberatorie e sui pagamenti liberatori trasferiti all'AFC in ritardo è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dai termini stabiliti nella presente legge fino alla data di incasso.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFE) stabilisce il tasso d'interesse.

<sup>4</sup> RS 0.641.926.81

## Sezione 6: Rapporto con altre imposte

### Art. 25

<sup>1</sup> L'agente pagatore svizzero ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva relativa ai redditi da capitale sui quali è stata prelevata un'imposta liberatoria conformemente alla convenzione applicabile. È fatta salva l'imposta preventiva non recuperabile (imposta residua) secondo la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della persona interessata. L'agente pagatore svizzero chiede all'AFC, in nome proprio e per conto della persona interessata, il rimborso dell'imposta preventiva. L'agente pagatore non rilascia alla persona interessata alcun attestato relativo all'imposta preventiva.

<sup>2</sup> L'agente pagatore svizzero può chiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva mensilmente, dopo la fine del mese nel corso del quale è sorto il credito fiscale dell'imposta preventiva.

<sup>3</sup> L'AFC può prevedere termini di conteggio più brevi per il rimborso dell'imposta preventiva.

## Sezione 7: Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri

### Art. 26                      Versamento del pagamento anticipato

<sup>1</sup> Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato.

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato.

<sup>4</sup> Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato.



<sup>5</sup> L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio<sup>5</sup>. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota.

<sup>6</sup> L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento.

<sup>7</sup> L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato.

#### **Art. 27** Garanzie e disposizioni procedurali

<sup>1</sup> L'AFC può esigere garanzie per tutto o parte del pagamento anticipato, anche quando quest'ultimo non è ancora esigibile, se vi è il rischio che il versamento non avvenga. Nella decisione di richiesta di garanzia indica l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di ricevere le garanzie.

<sup>2</sup> L'ufficio incaricato di ricevere le garanzie è autorizzato a consegnare queste garanzie soltanto se una decisione passata in giudicato lo ordina o se l'agente pagatore svizzero interessato e l'AFC lo confermano congiuntamente in una corrispondente dichiarazione scritta.

<sup>3</sup> Le decisioni di richiesta di garanzia emanate dall'AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 28** Perdita

<sup>1</sup> Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio<sup>6</sup>. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile.

<sup>5</sup> RS 0.641.926.81

<sup>6</sup> RS 0.641.926.81



<sup>2</sup> L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota.

<sup>3</sup> L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1.

<sup>4</sup> L'articolo 38 si applica per analogia.

## **Sezione 8: Valori patrimoniali trasferiti fuori dalla Svizzera**

### **Art. 29**                      Autorità svizzera competente

I compiti derivanti dalla convenzione in relazione ai valori patrimoniali trasferiti fuori dalla Svizzera sono svolti dalla SFI.

### **Art. 30**                      Rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione

<sup>1</sup> Qualora la convenzione applicabile preveda che allo Stato partner siano notificati gli Stati o i territori di destinazione dei valori patrimoniali trasferiti, gli agenti pagatori svizzeri comunicano alla SFI al più tardi nove mesi dopo il giorno di riferimento 3 i seguenti dati statistici:

- a. il numero delle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali;
- b. il volume dei patrimoni trasferiti dalle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali.

<sup>2</sup> Se una persona interessata trasferisce in più Stati o territori i suoi valori patrimoniali contabilizzati al momento della firma della convenzione su un conto o deposito:

- a. ai fini del conteggio delle persone interessate, essa è assegnata allo Stato o al territorio nel quale ha trasferito l'importo maggiore;
- b. ai fini del conteggio del volume, i valori patrimoniali trasferiti sono ripartiti tra i diversi Stati e territori nei quali sono stati trasferiti.

<sup>3</sup> Gli agenti pagatori svizzeri approntano i rilevamenti statistici sulla base della stima dei valori patrimoniali riferita al giorno di riferimento 2.



## Sezione 9: Garanzia del rispetto dello scopo della convenzione

### Art. 31 Domande d'informazione

<sup>1</sup> La domanda di uno Stato partner deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità competente dello Stato partner, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

### Art. 32 Ottenimento di informazioni

<sup>1</sup> L'AFC esige dalle banche e dagli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC la consegna delle informazioni previste nella convenzione applicabile. Stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

<sup>2</sup> Le banche e gli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC comunicano all'AFC se la persona menzionata nella domanda è la beneficiaria effettiva di un conto o di un deposito. Consegnano tutte le informazioni rilevanti in loro possesso o sotto il loro controllo.

<sup>3</sup> L'autorità competente dello Stato partner non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. Essa non può in particolare eseguire autonomamente controlli in loco presso le banche e altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC.

<sup>4</sup> Le spese di ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

### Art. 33 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Qualora conformemente alla convenzione applicabile l'esistenza di un conto o di un deposito debba essere comunicata, l'AFC informa la persona oggetto della domanda e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, che siano legittimate a ricorrere secondo l'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

### Art. 34 Dati per determinare il numero di domande

<sup>1</sup> L'AFC tiene statistiche per quanto siano necessarie per adempiere i compiti legali volti a garantire il rispetto dello scopo della convenzione.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto di accesso a tali informazioni.

### Art. 35 Diritto procedurale applicabile

Ove le disposizioni della presente sezione non dispongano altrimenti, si applica per analogia la legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale.

<sup>7</sup> RS 172.021

## Sezione 10: Controllo e disposizioni procedurali

### Art. 36 Controllo

<sup>1</sup> L'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.

<sup>2</sup> Per chiarire i fatti essa può:

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore svizzero o richiederne la produzione;
- b. raccogliere informazioni scritte e orali;
- c. convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore svizzero.

<sup>3</sup> Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

<sup>4</sup> Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

<sup>5</sup> Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:

- a. della qualità di agente pagatore;
- b. delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio;
- c. del contenuto delle comunicazioni secondo l'articolo 6 o 16;
- d. del contenuto dei certificati.

<sup>6</sup> L'AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti dei controlli effettuati durante l'anno precedente. Essa redige il rapporto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI trasmette il rapporto all'autorità competente dello Stato partner e ne pubblica un riassunto.

### Art. 37 Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA<sup>8</sup>.

### Art. 38 Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

<sup>2</sup> L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

<sup>3</sup> Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

<sup>4</sup> La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>8</sup> RS 172.021



### **Art. 39** Obbligo del segreto

<sup>1</sup> Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni della convenzione e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto non si applica all'AFC:

- a. nel caso di comunicazioni agli Stati partner;
- b. nel caso di notifica di informazioni nel quadro della garanzia del rispetto della convenzione.

<sup>3</sup> L'obbligo del segreto non si applica inoltre:

- a. agli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal DFF, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge;
- b. in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)<sup>9</sup>, qualora il DFF autorizzi a sporgere denuncia;
- c. per quanto esista un fondamento legale nel diritto federale.

<sup>4</sup> Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero conformemente all'articolo 36 capoverso 2, possono unicamente essere utilizzate per l'esecuzione della convenzione applicabile.

<sup>5</sup> Il segreto bancario nonché altri segreti di clienti e segreti professionali, tutelati per legge, vanno preservati.

## **Sezione 11: Disposizioni penali**

### **Art. 40** Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>10</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:

- a. commette una sottrazione:
  1. contravvenendo all'obbligo di riscuotere il pagamento unico, l'imposta liberatoria o il pagamento liberatorio, oppure
  2. non trasferendo all'AFC il pagamento unico, l'imposta liberatoria o il pagamento liberatorio;
- b. viola l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 6 o 16.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

<sup>9</sup> RS 311.0

<sup>10</sup> RS 313.0

**Art. 41** Messa in pericolo del pagamento unico, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio e della comunicazione

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge:

- a. contravvenendo all'obbligo di iscriversi secondo l'articolo 3;
- b. contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire documenti giustificativi nella procedura di riscossione del pagamento unico, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio oppure nella trasmissione di comunicazioni;
- c. allestendo un conteggio inesatto o trasmettendo informazioni errate in quanto persona tenuta al pagamento unico, all'imposta liberatoria o al pagamento liberatorio o a trasmettere comunicazioni;
- d. contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei documenti giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale secondo l'articolo 166 CP<sup>11</sup>;
- e. intralciando, impedendo o rendendo impossibile il regolare svolgimento di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale secondo gli articoli 285 e 286 CP;
- f. contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento del pagamento unico, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio o in materia di trasmissione delle comunicazioni.

**Art. 42** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola la convenzione applicabile, la presente legge, un'ordinanza di esecuzione o istruzioni generali;
- b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

**Art. 43** Ottenimento di informazioni nell'ambito della garanzia del rispetto dello scopo della convenzione

La banca o un altro agente pagatore svizzero iscritto presso l'AFC è punito con una multa sino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di consegna di informazioni che l'AFC notifica sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

<sup>11</sup> RS 311.0



**Art. 44** Procedura

Salvo disposizioni contrarie della presente legge, per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge si applica la DPA<sup>12</sup>. L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

**Sezione 12: Disposizioni finali**

**Art. 45** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 46** Modifica del diritto vigente

La legge del 22 giugno 2007<sup>13</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell'imposizione alla fonte in ambito internazionale e le convenzioni interstatali afferenti, riguardanti segnatamente le verifiche transfrontaliere e l'accesso al mercato, prevalgono sulla presente legge e sulle leggi concernenti i mercati finanziari.

**Art. 47** Disposizione transitoria della Convenzione con la Germania

Le autorità cantonali competenti sospendono le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione del 21 settembre 2011<sup>14</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

**Art. 48** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>13</sup> RS 956.1

<sup>14</sup> FF 2012 4435

## **Convenzioni alle quali si applica la presente legge**

1. Convenzione del 21 settembre 2011<sup>15</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari
2. Convenzione del 6 ottobre 2011<sup>16</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale
3. Convenzione del 13 aprile 2012<sup>17</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

<sup>15</sup> FF **2012** 4435

<sup>16</sup> FF **2012** 4553

<sup>17</sup> FF **2012** 4725

**PP**  
**Impostazione**

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

**Raccomandazioni di voto**

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 novembre 2012:

- Sì alla modifica della legge sulle epizoozie
- Sì alle convenzioni sull'imposizione alla fonte e alla legge sull'imposizione alla fonte

Chiusura redazionale:  
22 agosto 2012

Per ulteriori informazioni:  
[www.admin.ch](http://www.admin.ch)  
[www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch)  
[www.ch.ch](http://www.ch.ch)